AGGIORNAMENTO NORMATIVO
SCHEDA SINTETICA RIEPILOGATIVA
N° 01/2011

Tipo di norma	Decreto Ministeriale
Data e numero	29 ottobre 2010 n. 16954
Titolo	Disposizioni per l'individuazione dei requisiti minimi delle procedure di prelievo di campioni di prodotti biologici da analizzare in attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e relativa etichettatura
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2010
Emanatore	Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Settore/Argomento	Produzione biologica/Procedure prelievo di campioni
Entrata in vigore	28 dicembre 2010
Funzione maggiormente interessa	RQ; Rd; Ri; TI
Osservazioni	Si veda anche D.M. 23/12/2010 n. 20804 – Contaminazione accidentale e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica
Note al testo	Revisione IS COM 10 – Gestione prelievo campioni

Oggetto

Il legislatore ha adottato il DM 29 ottobre 2010 n. 16954 quale atto giuridico che consente di avere una procedura omogenea, a livello nazionale, sui requisiti minimi nelle procedure di prelievo di campioni di prodotti biologici da analizzare. Tutti gli Organismi di controllo, autorizzati ai sensi del D.Lgs n. 220/1995, devono recepire le procedure contenute nell'allegato I del Decreto *de quo*.

Il DM 29 ottobre 2010 n. 16954 è entrato in vigore il 28/12/2010 (il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana).

Soggetti Obbligati

Gli Organismi di controllo che esercitano l'attività di sorveglianza presso operatori che svolgono l'attività di produzione, preparazione, immagazzinamento, importazione da paesi terzi e commercializzazione di prodotti, provenienti dall'agricoltura, escluso i prodotti dell'acquacoltura (animale e alghe marine), quali:

- prodotti agricoli vivi o non trasformati;
- prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti;
- mangimi;
- materiale di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione.

I Tecnici ispettori che vengono impiegati dagli Organismi di controllo per svolgere l'attività di audit ed il prelievo dei campioni, da sottoporre ad analisi, presso gli operatori assoggettati al sistema di controllo degli Organismi di controllo.

Riferimenti Normativi

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007
relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/1991.

Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.

Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione del 8 dicembre 2008
Recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi.

Decreto Legislativo n. 220 del 17 marzo 1995
Di attuazione degli articoli 8 e 9 del Regolamento (CEE) n. 2092/1991 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico.

Decreto Ministeriale del 5 dicembre 2006
Modificato dal Decreto Ministeriale del 20 febbraio 2007, relativo all'obbligo di comunicazione al MiPAAF da parte degli Organismi di controllo, autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo n. 220/1995, delle variazioni della propria struttura e della documentazione di sistema.

Decreto Ministeriale del 27 novembre 2009
Sulle disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici.

Normativa correlata

Regio Decreto Legge 15 ottobre 1925, n. 2033
Repressione delle frodi nella produzione e nel commercio delle sostanze di uso agrario e dei prodotti agrari.

Regio Decreto 1 luglio 1926, n. 1361
Regolamento per l'esecuzione del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033.

Decreto Ministeriale del 26 marzo 1945
Norme obbligatorie per il prelevamento e analisi delle farine e del pane.

Legge 30 aprile 1962, n. 283
Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 : Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

Decreto Ministeriale del 20 aprile 1978
Modalità di prelevamento dei campioni per animali.

Ordinanza Ministeriale 11 ottobre 1978
Limiti di cariche microbiche tollerabili in determinate sostanze alimentari e bevande.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327
Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n.283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

Decreto Ministeriale 20 dicembre 1980
Modalità di prelevamento dei campioni per il controllo dei residui di antiparassitari negli e sugli ortofrutticoli.

Decreto Ministeriale 21 aprile 1986
Approvazione dei metodi ufficiali di analisi per i formaggi.

Decreto Ministeriale 12 marzo 1986
Metodi ufficiali di analisi per i mosti, i vini, gli agri di vino, aceti e sottoprodotti della vinificazione.

Decreto del Ministero della Sanità 8 novembre 1989, n. 535
Regolamento concernente i metodi di prelievo ai fini della analisi chimica per il controllo del latte conservato destinato all'alimentazione umana.

Decreto Ministeriale 26 marzo 1992/R
Attuazione della decisione n. 91/180/CEE concernente la fissazione di metodi di analisi e prova relativi al

latte crudo e al latte trattato termicamente.

Principali Azioni

Il DM 29 ottobre 2010 stabilisce che il prelievo di campioni da analizzare per la ricerca di prodotti non autorizzati nella produzione biologica ha la finalità di:

- ottemperare a quanto previsto dall'articolo 65, paragrafo 2, del Reg. (CE) 889/2008 per la ricerca di prodotti non autorizzati nella produzione biologica, per verificare la conformità delle tecniche di produzione con le norme di produzione biologica, per rilevare eventuali contaminazioni da prodotti non autorizzati nella produzione biologica;
- ottemperare a quanto previsto dall'articolo 65, paragrafo 2, del Reg. (CE) 889/2008 in merito all'obbligatorietà delle analisi qualora si sopetti l'utilizzazione di prodotti non autorizzati nella produzione biologica;
- valutare l'efficacia delle misure precauzionali adottate dall'operatore per ridurre il rischio di contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzate lungo tutta la sua filiera di produzione.

Il DM 29 ottobre 2010 stabilisce che gli Organismi di controllo:

- devono recepire le disposizioni contenute nell'allegato I del Decreto nella propria documentazione di sistema entro il 28 giugno 2011 (entro sei mesi dalla data di entrata in vigore);
- possono individuare ed adottare nelle proprie procedure di prelievo campioni di prodotti biologici ulteriori requisiti rispetto a quelli stabiliti nell'allegato I del decreto.

Il DM 29 ottobre 2010 disciplina, nel relativo allegato, le procedure di prelievo di campioni di prodotti biologici da analizzare. Il suddetto allegato è suddiviso in 3 parti così distinte:

1. parte generale;
2. parte speciale;
3. tabella.

PARTE GENERALE

Nella parte generale il DM evidenzia l'importanza delle modalità di prelievo dei campioni al fine di ridurre i fattori criticità legati all'inquinamento del campione e/o alla disomogeneità dello stesso. Inoltre stabilisce che la **consegna del campione** al laboratorio di analisi deve essere eseguita nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le **72 ore**.

Al fine di non contaminare il campione il DM descrive i materiali e gli strumenti che il tecnico ispettore deve avere in dotazione per effettuare il prelievo campione.

Per una corretta rappresentatività ed omogeneizzazione del campione il DM descrive le seguenti fasi del processo di campionamento:

- scelta ed identificazione della partita da campionare;
- modalità di prelievo del campione elementare e formazione del campione globale/finale ed aliquote;
- modalità di etichettatura dei campioni;
- verbalizzazione delle modalità di prelievo dei campioni;
- modalità di conservazione e spedizione dei campioni;
- le quantità minime di prodotto che costituiscono le singole aliquote che compongono il campione finale.

PARTE SPECIALE

Nella parte speciale il DM descrive le modalità di prelievo dei campioni per tipologia di prodotto come di seguito specificato:

- campionamento di prodotti agrari in campo (colture industriali; colture frutticole; colture orticole);
- campionamento del terreno agrario (epoca del campionamento; zona di campionamento; numero e

ripartizione dei campioni; profondità di prelevamento; esecuzione del prelevamento elementare; formazione del campione globale);

- campionamento dell'acqua di risaia;
- campionamento dei prodotti zootecnici (latte; uova; prodotti apistici);
- campionamento dei prodotti in magazzino (post-raccolta e immagazzinamento);
- campionamento dei prodotti in fase di lavorazione;
- campionamento dei prodotti per la ricerca di OGM.

TABELLA

Nella Tabella il DM stabilisce, per singola tipologia di prodotti da campionare, la dimensione minima di ciascuna aliquota che andrà a costituire il campione finale